

Sentenza n. 21 del 2006

conflitto di attribuzione: nomina Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano

La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione a due decreti del Ministro dell'Ambiente, rispettivamente del 18 novembre 2004 e dell'8 giugno 2005. I due atti prorogavano senza soluzione di continuità, ciascuno per un periodo di sei mesi, e a favore della stessa persona, l'incarico di Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano.

Come noto, l'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) prevede per la nomina del Presidente di ogni Ente parco nazionale un meccanismo di intesa fra il Ministro dell'Ambiente e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco.

La Regione assume che non spetta al Ministro prorogare il Commissario straordinario (cui competono le medesime funzioni del Presidente dell'Ente parco) in assenza dell'intesa col Presidente della Regione, giacché tale intesa mira alla salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio, dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, con la conseguenza che la nomina effettuata in mancanza di intesa costituisce una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni, in violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni. Ed è tutta la vicenda a rendere manifesto un comportamento sleale del Ministro, che ha avanzato sempre un solo nome per la nomina del Presidente dell'Ente senza mai pronunciarsi sulle soluzioni alternative prospettate dalla Regione.

Nel merito, la Corte costituzionale giudica fondati i ricorsi della Regione Toscana adducendo una serie di argomentazioni che valgono a confermare la precedente giurisprudenza della stessa Corte in tema di intese Stato - Regioni.

In primo luogo viene ribadito il principio per cui lo strumento dell'intesa si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto, "senza alcuna possibilità di un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante". Quanto al caso specifico, la nomina in via unilaterale di un Commissario straordinario non è di per sé preclusa allo Stato, ma trova un proprio presupposto di legittimità nell'avvio e nella prosecuzione della procedura d'intesa per la nomina del Presidente, e dunque nello svolgimento, se necessario, "di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo".

Questi principi risultano violati in occasione dell'emanazione dei due decreti impugnati, non costituendo esplicitazione della prescritta procedura di intesa per la nomina del Presidente dell'Ente parco né la riproposizione dello stesso nominativo da parte dello Stato (in presenza di un rifiuto della controparte ad aderire a tale designazione), né la mancata risposta a designazioni alternative formulate dal Presidente della Regione Toscana.

La Corte dichiara pertanto che non spetta allo Stato la nomina del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano qualora non sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione Toscana sulla nomina del Presidente dello stesso Ente, e per l'effetto annulla i decreti ministeriali in questione.

